



RD/bl

COMUNE DI TERNI

26.01.2015

Adunanza del giorno _____

N. 44

OGGETTO: Politiche integrate per il decoro urbano ed ambientale e tutela degli animali. Regolamento per il decoro e gestione delle aree e percorsi destinati ai cani nei quartieri (aree di sgambatura). Atto emendato.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **25 FEB. 2015**

TERNI 25 FEB. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

IL VICE PRESIDENTE
(BRIZI Federico)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- LL.PP.
- Ambiente
- Attività Finanziarie
- P.M.
- Ass. Bucari
- Ass. Giacchetti
- Sindaco

COMUNE DI TERNI	
25 FEB. 2015	
Protocollo n°	25418
CAT. 4	CL. 4 FS. 2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 15,32 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza **straordinaria di prima** convocazione previo invito diramato a domicilio.

Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolan

Pres.	Ass.
	A

Pres	Ass.		Pres	Ass.
P		PIERMATTI Sandro	P	
P		BARTOLINI Renato		A
P		PICCININI Sandro	P	
P		CAVICCHIOLI Andrea	P	
	A	ORSINI Valdimiro	P	
P		FILIPPONI Francesco	P	
	A	MASIELLO Valeria	P	
P		ZINGARELLI Andrea	P	
P		NARCISO Fabio	P	
	A	DESANTIS Stefano	P	
P		MONTI Jonathan		A
P		BURGO Pasqualino Orazio	P	
P		PENNONI Michele	P	
P		PANTELLA Alessandra	P	
P		LAMANNA Saverio	P	
P		CHIAPPINI Faliero	P	
		CRISOSTOMI Cristiano		
		MASCIO Giuseppe		
		BENCIVENGA Luigi		
		RICCI Silvano		
		TRENTA Angelica		
		DE LUCA Thomas		
		POCOCACIO Valentina		
		PASCULLI Federico		
		BRAGHIROLI Patrizia		
		CRESCIMBENI Paolo		
		FERRANTI Francesco Maria		
		FATALE Stefano		
		BRIZI Federico		
		CECCONI Marco Celestino		
		MELASECCHIE GERMINI Enrico		
		TODINI Franco		

Presenti n. 27 Componenti, Assenti n. 6 Componenti.

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale Brizi Federico.

Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Piacenti D'Ubaldi, Andreani, Riccardi, Bucari, Falchetti Ballerani.

Il Presidente pone in esame il punto n. 6 all'OdG riguardante "Politiche integrate per il decoro urbano ed ambientale e tutela degli animali. Regolamento per il decoro e gestione delle aree e percorsi destinati ai cani nei quartieri (aree di sgambatura)", quindi cede la parola alla Giunta per relazionare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE PRESIDENTE

Prende la parola l'Assessore Bucari, il quale illustra la relazione della Direzione LL.PP. – Prot. n. 146062 del 16.10.2014 che di seguito si riporta nelle parte delle premesse:

“Premesso che :

Il base al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979 n. 150), spetta al Comune la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, di osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione e l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Rientra tra le finalità dell'azione comunale la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività. In questo ambito vanno inseriti quei provvedimenti che siano finalizzati ad azioni mirate a migliorare il rapporto tra uomo, animale e ambiente.

Il Comune di Terni con la D.C.C. nr. 9/2013 si è dotato del “Regolamento sulla tutela e la difesa degli animali” che ha lo scopo di promuovere il benessere degli animali che vivono in città e favorisce, al contempo, la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale, anche in funzione del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica .

Crescono in Italia numero e specie animali che vivono con l'uomo in un rapporto esclusivamente d'affezione. Inoltre, con l'estendersi del territorio urbanizzato, sono aumentate le specie selvatiche che utilizzano anche gli spazi urbani. Un Paese che, seppur ama gli animali, è ancora molto indietro nell'effettiva tutela e nei servizi offerti ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe, è il quadro che emerge dalla terza edizione di Animali in città (2014), l'indagine di Legambiente sui servizi e le attività dei Comuni Capoluogo di provincia per la tutela degli animali da compagnia. Dalla lettura della classifica finale, la Città di Terni grazie alle politiche di tutela degli animali ha raggiunto 71,04 punti ed è risultata al 4° posto di tutte le città capoluogo di provincia, solo dietro a città come Prato, Bolzano, Modena.

Con comunicazione registrata al prot. 96920 del 03.7.2014 è stata presentata al Sindaco una petizione di cittadini con la quale si richiede di attivare ulteriori politiche di tutela del benessere animale e la loro convivenza con i cittadini, seguendo le indicazioni dell'ANCI e della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente e di approvare un regolamento come hanno fatto altri Comuni Italiani per definire:

- Il tempo massimo di permanenza dei cani all'interno delle aree pubbliche di sgambatura;*
- Le regole di buon comportamento per l'introduzione degli animali e dei bambini delle aree pubbliche di sgambatura;*
- Istituzione di ulteriori obblighi a carico dei proprietari e conduttori di cani anche nell'ottica di garantire una fruizione sicura delle aree pubbliche di sgambatura a tutti i soggetti, compresi tutti gli utenti deboli;*
- L'applicazione di un regime sanzionatorio ed un sistema adeguato di controlli.”*

Prende la parola il Presidente della II[^] Commissione Consiliare, Cons. Filipponi, il quale riferisce che la II[^] Commissione in data 04.12.2014 ha concluso l'esame della proposta di Regolamento in oggetto ed ha approvato, a maggioranza, un emendamento che prevede: la stipula di un accordo con i Centri Sociali (con la specifica per attività di vigilanza e segnalazione) ed una modifica all'art. 5, comma 6 (sostituire 14 anni al posto di 18; inserire - o parenti maggiorenni – fermo restando l'accordo per la presenza di più cani), previa acquisizione del parere favorevole del Segretario Generale sull'abbassamento dell'età dai 18 ai 14 anni. Hanno votato a favore i Consiglieri: Filipponi, Piccinini, Crescimbeni, Lamanna, Desantis, Trenta. I Consiglieri Burgo e Todini si sono astenuti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Brizi Federigo

La II[^] Commissione ha poi approvato un emendamento all'art. 8 che prevede l'abbassamento della sanzione minima da € 100 ad € 25. Su tale emendamento hanno votato a favore i consiglieri Filipponi, Crescimbeni, Lamanna, Desantis, Burgo, Trenta. Il Consigliere Piccinini ha espresso voto contrario.

La II[^] Commissione ha poi espresso sulla proposta di Regolamento, così come emendata, parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale per un pronunciamento sugli emendamenti proposti dalla II[^] Commissione.

Prende la parola il Segretario Generale Dott. Aronica che dichiara di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di emendamento - dell'art. 5 comma 6 - relativamente all'abbassamento dell'età ai 14 anni.

Aperto il dibattito il dibattito intervengono nell'ordine i consiglieri:

- Trenta (M5S) riferisce che a seguito dell'introduzione degli emendamenti proposti il Regolamento in esame è meno restrittivo e per tale motivo esprime, a nome del gruppo M5S, parere favorevole. Omissis
- Cavicchioli (PD) pur concordando con gli emendamenti proposti, chiede alla Giunta se la riduzione della sanzione minima, che con l'emendamento al Regolamento si propone, sia compatibile con la normativa superiore. Se tale verifica è stata fatta preannuncia sin d'ora voto favorevole.
- Ferranti (FI) ritiene significative le istanze ed i suggerimenti emersi in sede di Commissione consiliare, come importante è il coinvolgimento dei Centri Sociali. L'atto, con l'introduzione degli emendamenti illustrati, va nella giusta direzione; annuncia quindi voto favorevole.

Nel corso del dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Desantis, Mascio e Orsini. I presenti sono ora 30.

Il presidente precisa che sugli emendamenti proposti è stato preventivamente acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile Ing. Pierdonati.

Per conto della Giunta prende la parola l'Assessore Bucari il quale dichiara di accogliere gli emendamenti suggeriti dalla II[^] Commissione, precisando che è stata verificata la praticabilità, rispetto alla vigente normativa, di abbassare la sanzione minima da 100 a 25 Euro.

Per dichiarazioni di voto intervengono:

- Trenta (M5S) conferma che la verifica sulla ammissibilità della riduzione della sanzione minima è stata fatta già in sede di Commissione e che l'importo proposto è in linea con i regolamenti adottati da altre città. Omissis.

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori richieste per dichiarazioni di voto, pone in votazione l'emendamento all'art. 5, comma 6 del Regolamento in oggetto, così come proposto dalla II[^] Commissione Consiliare, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Brizi Federico

Vista la D.G.C. n. 57 del 24.09.2014;

Visto il Parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare – Prot. n. 173438 del 10.12.2014.

Visto il parere istruttorio favorevole espresso dal geom. Federico Nannurelli in qualità di Funzionario responsabile della 2^a U.O. LL.PP. (area di competenza Igiene e Sanità Pubblica e Gestione Canili Municipali e Benessere Animale);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000, in data 01.12.2014;

Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 27 (ventisette – Consiglieri: BARTOLINI Renato, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CECCONI Marco Celestino, CHIAPPINI Faliero, CRESCIMBENI Paolo, CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA Thomas, DESANTIS Stefano, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIIO Giuseppe, MELASECCHIE GERMINI Enrico, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele, PIERMATTI Sandro, POCOCACIO Valentina, RICCI Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica, ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 3 (tre – Consiglieri: BENCIVENGA Luigi, PICCININI Sandro, PASCULLI Federico) su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente .

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento **all'art. 5, comma 6**, "Oneri e obblighi aggiuntivi per i fruitori delle aree di sgambatura per cani ", del Regolamento richiamato in oggetto, che così risulta riscritto:

6. I minori di anni 14 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni, fermo restando l'accordo per la presenza di più cani.

Il Presidente pone in votazione l'altro emendamento proposto dalla II^a Commissione Consiliare, che risulta relativo all'art. 8, comma 1 e 2 del Regolamento in oggetto, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la D.G.C. n. 57 del 24.09.2014;

Visto il Parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare – Prot. n. 173438 del 10.12.2014.

Visto il parere istruttorio favorevole espresso dal geom. Federico Nannurelli in qualità di Funzionario responsabile della 2^a U.O. LL.PP. (area di competenza Igiene e Sanità Pubblica e Gestione Canili Municipali e Benessere Animale);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000, in data 1.12.2014;

Vista la documentazione agli atti;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Antonica

IL PRESIDENTE

Brizi Federico

Con voti favorevoli 28 (ventotto – Consiglieri: BARTOLINI Renato, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CECCONI Marco Celestino, CHIAPPINI Faliero, CRESCIMBENI Paolo, CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA Thomas, DESANTIS Stefano, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIIO Giuseppe, MELASECCHIE GERMINI Enrico, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra, PASCULLI Federico, PENNONI Michele, PIERMATTI Sandro, POCOCACIO Valentina, RICCI Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica, ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 2 (due – Consiglieri: BENCIVENGA Luigi, PICCININI Sandro,) su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento **ai comma 1 e 2 dell'art. 8**, "Attività di vigilanza e sanzioni", del Regolamento richiamato in oggetto, che risultano così riscritti:
1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli uffici di polizia municipale e dalle altre forze di polizia, dalle guardie zoofile ed associazioni ambientaliste e protezionistiche convenzionate per i controlli con il Comune di Terni. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL Umbria 2 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Per la sola attività di vigilanza e segnalazione, il Comune di Terni potrà stipulare accordi sussidiari con Associazioni o con Centri Sociali al fine di sviluppare misure integrate per il decoro delle aree verdi di interesse pubblico che consistono nel controllo e il presidio delle stesse.
 2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Il Presidente pone, quindi, in votazione il punto n. 6 all'OdG riguardante "Politiche integrate per il decoro urbano ed ambientale e tutela degli animali. Regolamento per il decoro e gestione delle aree e percorsi destinati ai cani nei quartieri (aree di sgambatura)" come emendato con precedenti votazioni, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione – Prot. n. 146062 del 16.10.2014 - della 2^ U.O. LL.PP.- Area di competenza Igiene e Sanità Pubblica e Gestione Canili Municipali e Benessere Animale - sopra riportata che costituisce parte narrativa del presente atto;

Vista la D.G.C. n. 57 del 24.09.2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 267/00;

Visto il parere istruttorio favorevole espresso in data 8.9.2014 dal geom. Federico Nannurelli in qualità di Funzionario responsabile della 2^ U.O. LL.PP. (area di competenza Igiene e Sanità Pubblica e Gestione Canili Municipali e Benessere Animale);

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, dr. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 30.9.2014;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Brizi Federico

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 22.10.2014 "favorevole per presa d'atto";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D. lgs. 267 del 18.8.2000, in data 1.12.2014

Visto il Parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare – Prot. n. 173438 del 10.12.2014.

Vista la documentazione agli atti;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento Comunale per il decoro e la gestione delle aree e dei percorsi destinati ai cani nei quartieri (aree di sgambatura)" nel testo che in allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134 IV° comma del D.Lgs n.267/2000

Con voti favorevoli 25 (venticinque) contrari 0 (zero), astenuti 5 (cinque – consiglieri: PICCININI Sandro, BRAGHIROLI Patrizia, MELASECCHIE GERMINI Enrico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica) su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e sottoscritto

6

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Giuseppe Antonica

IL PRESIDENTE

Brizi Federico



Allegato alla Delibera
di CONSIGLIO COMUNALE
n° 44 del 26.01.2015



COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni - Patrimonio
II^A U.O. Opere di Urbanizzazione, Progetti Finalizzati, Igiene, Sanità Pubblica
Unità di Progetto Decoro Urbano ed Ambientale

P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570 - 507

Fax +39 0744. 59.245

federico.nannurelli@comune.terni.it

Regolamento Comunale

“per il decoro e gestione delle aree e percorsi destinati ai cani nei quartieri (aree di sgambatura)”

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 7 Oneri e obblighi aggiuntivi dei fruitori dell'area di sgambatura per cani

Art. 7 Apertura dell'area

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.9 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

In base all’art. 23 del Regolamento Comunale per la tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo – animale ed ambiente approvato con D.C.C. nr. 9 del 7.1.2013 è previsto che:

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani la cui disciplina deve essere sottoposta a convenzione di gestione.
2. La Civica Amministrazione può provvedere a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
3. Nei parchi e nelle aree pubbliche limitrofe alle aree destinate, vige il divieto di accesso ai cani per un ambito ricadente nel raggio di 200 metri.
4. Gli spazi riservati saranno dotati di apposita cartellonistica, nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori;
5. Al Comune di Terni compete la manutenzione cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose;
6. Con il Regolamento approvato con D.C.C. n. 9/2013 è stata istituita la “competenza di quartiere”. Tale disciplina prevede che il Comune di Terni è parte attiva nella stipula e nella gestione di un rapporto, avvalendosi della convenzione tipo, di cui all’Allegato 1 al Regolamento. Tale convenzione viene stipulata con i Comitati di Gestione, per la tutela e l’affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani. La stipula delle convenzioni viene attuata anche dal competente Ufficio che si occupa del benessere animale, decoro urbano ed ambientale ed Igiene Pubblica.
7. Su richiesta del Comitato di Gestione di altri cittadini, può essere proposta l’istituzione di un’area destinata alla sgambatura cani, agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali, che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità. La pianificazione potrà avvenire attraverso l’invio delle proposte al competente Ufficio entro i primi

due mesi di ogni anno, salvo diverso termine comunicato alla comunità tramite formale avviso pubblico. La pianificazione delle aree di sgambatura riservata è di competenza del Consiglio Comunale. Tale pianificazione dovrà tener conto del bacino omogeneo di utenza individuato su apposita planimetria e sulla base del documento istruttorio che dovrà contenere l'aggiornamento del censimento numerico dei cani presenti nel territorio comunale, desunto attraverso una visura all'anagrafe canina.

8. Il Comune di Terni si fa carico della gestione dei rapporti continuativi con il Comitato di Gestione.
9. Nel caso di recesso dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Comune, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiarerà la decadenza della necessità della presenza di tale area. Nel provvedimento annuale di programmazione ne disporrà la dismissione.
10. Il Comune di Terni vigila sul buon andamento della gestione dell'area di sgambatura e si riserva la facoltà di richiedere al Comitato di Gestione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compresi eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.
11. Qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale, segnalati dall'Azienda USL, o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, il Comune di Terni, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione stipulata con il Comitato di Gestione.
12. I Comitati di Gestione sono costituiti dai proprietari di cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di questi ultimi attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina. I Comitati di Gestione si riferiscono ad un bacino omogeneo di utenza individuato.
13. La procedura da seguire per la realizzazione dell'area di sgambatura è definita nell'Allegato 2 al regolamento approvato con D.C.C. nr. 9/2013.
14. Le aree di sgambatura cani devono essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all'Allegato 3 del regolamento approvato con D.C.C. nr. 9/2013. Sono fatti salvi i requisiti presenti nelle aree di sgambatura già realizzate alla data di entrata del citato regolamento.
15. I competenti uffici tecnici comunali si riservano la facoltà di valutare, anche in presenza dei suddetti requisiti tecnici, particolari situazioni critiche igienico sanitarie e di sicurezza o aspetti paesaggistici e

storico monumentali o altre particolari condizioni che sconsigliano la realizzazione dell'area nella sede proposta. Il Comune di Terni ha la facoltà di derogare al requisito della superficie minima, come previsto al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 9/2013, esclusivamente per particolari situazioni ed esigenze territoriali, al fine di soddisfare la necessità di aumentare la presenza, sul territorio comunale, di aree destinate specificatamente ai cani;

16. E' fatto divieto al Comitato di Gestione ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale nonché di operare modifiche strutturali, salva espressa autorizzazione.
17. Il Comitato di Gestione è tenuto a segnalare al Comune di Terni ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico-sanitario (siringhe e materiali infetti).
18. Il Comitato di Gestione è sempre e comunque tenuto a consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Terni, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.
19. E' sempre a carico del Comitato di Gestione la pulizia da rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani ed ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.
20. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.
21. I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
22. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
23. Le aree di sgambatura sono aree pubbliche; l'accesso deve essere garantito anche ai proprietari e conduttori di cani non appartenenti al Comitato di Gestione.
24. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Art. 2 Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento comunale per la tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo – animale ed ambiente approvato con D.C.C. nr. 9 del 7.1.2013.

Art. 5 Oneri e obblighi aggiuntivi per i fruitori delle aree di sgambatura per cani.

1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduttori per accedere all’area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area;
3. I proprietari/conduttori devono entrare nell’area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell’area in modo da preservare il diritto di entrare nell’area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all’area se presenti altri

- cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti;
4. Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;
 5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/ conduttori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
 6. I minori di anni 14 anni possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni, fermo restando l'accordo per la presenza di più cani;
 7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
 8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
 9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
 10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini;
 11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
 12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 7 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte.

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia municipale e dalle altre forze di polizia, alle guardie zoofile ed associazioni ambientaliste e protezionistiche convenzionate per i controlli con il Comune di Terni . Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL Umbria n. 2 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Per la sola attività di vigilanza e segnalazione il Comune di Terni potrà stipulare accordi sussidiari con Associazioni o con i Centri Sociali al fine di sviluppare misure integrate per il decoro delle aree verdi di interesse pubblico che consistono nel controllo e il presidio delle stesse.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati secondo le procedure previste dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere animale;

5. L'accertamento delle violazioni delle norme de presente regolamento viene effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi e alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente;
7. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze – ingiunzioni, nonché dei pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 spettano al Comune che potrà destinarli come indicato nel successivo articolo;
8. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
9. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.
10. Per quanto previsto nel regolamento comunale approvato con D.C.C. 9/2013 ed in particolare per l'art. 23 si applica la sanzione prevista dall'art. 44.